

PORTO IMMOBILIARE S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE ALTRI REATI

Stato delle revisioni

N.	Data	Descrizione	Approvazione
4	17/12/2024	Prima emissione	17/12/2024

INDICE

1. PREMESSA	5
1. Reati in materia di violazione del diritto d'autore	6
1.1 I reati	6
1.2. Attività sensibili	6
1.3. Principi generali di comportamento	7
1.4. Flussi informativi	8
2. Reati contro la personalità individuale	8
2.1. I reati	8
2.2. Attività sensibili	9
2.3 Principi generali di comportamento	9
2.4. Flussi informativi	11
3. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	11
3.1 I reati	11
3.2 Attività sensibili	12
3.3. Principi generali di comportamento	12
3.4. Flussi informativi	13
4. Reati informatici e trattamento illecito di dati	13
4.1. I reati	13
4.2. Attività sensibili	14
4.3. Principi generali di comportamento	15
4.4. Flussi informativi	16
5. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	16
5.1. I reati	16

5.2. Attività sensibili.....	17
5.3. Principi generali di comportamento	18
5.4. Flussi informativi.....	20
6. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	21
6.1. I reati	21
6.2. Attività sensibili.....	21
6.3 Principi generali di comportamento	21
6.4 Flussi informativi	22
7. Reati di razzismo e xenofobia	22
7.1 I reati	22
7.2 Attività sensibili.....	23
7.3 Principi generali di comportamento	23
7.4 Flussi informativi	24
8. Delitti contro l'industria e il commercio	24
8.1. I reati	24
8.2. Attività sensibili.....	25
8.3 Principi generali di comportamento	25
8.4 Flussi informativi	25
9. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	26
9.1 I reati	26
9.2. Attività sensibili.....	27
9.3. Principi generali di comportamento	27
9.4. Flussi informativi.....	28
10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	29
10.1. I reati	29

10.2. Attività sensibili.....	29
10.3. Principi generali di comportamento	30
10.4. Flussi informativi.....	31
11. Contrabbando	31
11.1. I reati	31
11.2. Attività sensibili.....	32
11.3. Principi generali di comportamento	33
11.4. Flussi informativi.....	34
12. Delitti contro il patrimonio culturale	34
12.1. I reati	34
12.2. Attività sensibili.....	35
12.3. Principi generali di comportamento	35
12.4. Flussi informativi.....	36

1. PREMESSA

Nella presente parte speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento di reati rientranti nelle fattispecie non disciplinate nelle parti precedenti del Modello. La scelta di creare una parte speciale "Altri reati" è dovuta al fatto che dall'attività di risk assessment che è stata condotta, i reati che rientrano nelle categorie sotto riportate presentano una bassa probabilità di accadimento, date le caratteristiche delle attività e dei processi gestionali svolti da Porto Immobiliare.

Di seguito si riporta l'elencazione delle categorie considerate facendo rinvio al documento del Modello denominato "Tabella reati 231" per la descrizione del dettato normativo relativo ai diversi reati che rientrano nelle varie categorie. Nello specifico si tratta di:

- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- contrabbando;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

- delitti di criminalità organizzata.

Per le ipotesi di reato non richiamate né nella presente parte speciale né nelle altre che compongono il Modello 231 si rinvia al documento del Modello denominato “*Prospetto rischi 231*” nel quale sono indicate le fattispecie di reato che allo stato attuale non risultano applicabili alla Società stante le attività svolte da Porto Immobiliare.

1. Reati in materia di violazione del diritto d’autore

1.1 I reati

La Legge 99/2009 ha introdotto l’art. 25-*novies* che amplia le tipologie di reati presupposto alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”.

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato “*Tabella reati 231*”.

1.2. Attività sensibili

gestione delle licenze software per sistemi informatici aziendali La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate:

- Utilizzo di programmi software per sistemi informatici aziendali e di banche dati informatiche e gestione delle relative licenze;
- eventi promozionali, culturali e divulgativi rivolti al pubblico;
- gestione del contenuto del sito internet.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato “*Prospetto rischi 231*” per l’analisi:

- delle attività della Società interessate dal rischio di responsabilità amministrativa;
- delle unità organizzative interessate;
- delle modalità ipotetiche di commissione dei reati.

1.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di Porto Immobiliare sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che tutte le attività svolte per conto di Porto Immobiliare siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in materia di diritto d'autore ed in particolare, rispettare le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- rispettare le disposizioni aziendali connesse all'attività di acquisto e gestione di prodotti coperti da diritti d'autore;
- rispettare quanto disciplinato nel documento aziendale denominato **"Regolamento Interno per l'utilizzo dei sistemi informatici e per il trattamento dei dati personali"**;
- monitorare costantemente le licenze di *software* e banche dati;
- divieto di installare programmi *software* diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- divieto di scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- divieto di acquistare licenze *software* da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del *software*;
- divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- divieto di utilizzare illegalmente *password* di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;

- divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare *software* o altri dati informatici;
- divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

1.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Violazioni in materia di diritti di autore con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali	Trimestrale	Organo Amministrativo
2. Ipotesi di violazione in materia di diritti di autore con riferimento agli eventi promozionali, culturali e divulgativi	Trimestrale	Organo Amministrativo
3. Ipotesi di violazione in materia di diritti di autore con riferimento ai contenuti pubblicati sul sito internet	Trimestrale	Organo Amministrativo

2. Reati contro la personalità individuale

2.1. I reati

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante *“Misure contro la tratta di persone”* ha introdotto ai sensi del D. Lgs. 231/01, la macroarea di reati *“Delitti contro la personalità individuale”* alla commissione dei quali la Società può essere perseguita e punita. Tale area di reati è contemplata nell'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato contenute in tale macroarea sono svariate e vanno dalla tratta di persone e riduzione in schiavitù alla pornografia minorile e in particolare sono considerati *“Delitti contro la personalità individuale”*:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla Legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, che ha esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-*quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ex Decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

2.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- gestione degli immobili appartenenti a Porto Immobiliare;
- affidamento di incarichi lavorativi tramite appalti e contratti di lavoro autonomo.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "*Prospetto rischi 231*" per l'analisi:

- delle attività della Società interessate dal rischio di responsabilità amministrativa;
- delle unità organizzative interessate;
- delle modalità ipotetiche di commissione dei reati.

2.3 Principi generali di comportamento

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la personalità individuale Porto Immobiliare non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizione igienico-sanitarie e di sicurezza;

- diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza.

Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della Società. **Previsioni in tal senso sono contenute nel Codice Etico.**

Si indicano qui di seguito i principi che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), quali fornitori o appaltatori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali fornitori o appaltatori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Porto Immobiliare, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- gli immobili di Porto Immobiliare potranno essere concessi in locazione a terzi solo dopo idonee verifiche circa l'attività svolta dall'aspirante conduttore, il possesso di tutte le autorizzazioni e prescrizioni amministrative stabilite dalla legge e l'assenza di condanne e carichi penali pendenti dei suoi amministratori per i reati previsti dall'art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001 e per quelli di criminalità organizzata;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai fornitori e appaltatori di Porto Immobiliare è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo di Porto Immobiliare e l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- Porto Immobiliare è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- Porto Immobiliare periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

- nel rispetto delle normative vigenti, Porto Immobiliare si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, Porto Immobiliare è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- l'utilizzo di eventuali sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.), richiesti da esigenze organizzative, di servizio o di protezione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, e, in caso di presenza di personale dipendente, dallo Statuto dei lavoratori e previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;
- devono essere rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previste nella Parte speciale riguardante l'articolo 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

2.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Verificarsi, con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali, da parte di esponenti e/o collaboratori della Società, di: - accesso a siti internet che presentano esibizioni pornografiche di minori di anni 18 (pornografia minorile) - ricezione e detenzione di materiale relativo alla pornografia minorile - immissione e/o commercio di materiale relativo alla pornografia minorile	Semestrale	Organo Amministrativo
2. Stipula dei contratti di locazione degli immobili di Porto Immobiliare	Ad evento	Organo Amministrativo
3. Segnalazioni di episodi quali maltrattamenti, sfruttamenti, costrizioni ingiustificate di persone, violazioni di diritti umani e in materia di lavoro avvenuti all'interno di immobili di proprietà o pertinenza di Porto Immobiliare	Ad evento	Organo Amministrativo

3. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3.1 I reati

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*", "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,

il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

3.2 Attività sensibili

Le attività a rischio sono state individuate nelle seguenti:

- affidamenti di appalti e incarichi a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata;

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello n. 5 denominato "*Prospetto rischi 231*" per l'analisi:

- delle attività della Società interessate dal rischio di responsabilità amministrativa;
- delle unità organizzative interessate;
- delle modalità ipotetiche di commissione dei reati.

Il documento "*Prospetto rischi 231*" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza.

3.3. Principi generali di comportamento

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello 231, tra i quali i terzi appaltatori e fornitori di servizi e lavori a Porto Immobiliare, di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;

- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richiedere documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, in particolare di quanto previsto nel **protocollo "Gestione dei pagamenti"**.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodicies del D. Lgs. 231/2001;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta.

3.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Segnalazione della presenza nei luoghi di pertinenza di Porto Immobiliare di dipendenti (anche di imprese appaltatrici e fornitrici) extra comunitari privi di permesso di soggiorno o per i quali si sono verificati ritardi nel rinnovo dei permessi di soggiorno	Ad evento	Organo Amministrativo

4. Reati informatici e trattamento illecito di dati

4.1. I reati

La Legge 28 febbraio 2008 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento*

dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l'inserimento del nuovo art. 24-bis, i reati informatici e trattamento illecito di dati.

I delitti informatici introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 24-bis sono i seguenti:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informativi o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

4.2. Attività sensibili

In generale, sono individuate come aree a rischio, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, e le funzioni che potrebbero accedere, quanto

meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- Collegamenti con le piattaforme informatiche che gestiscono gare ad evidenza pubblica, aste e incanti;
- Collegamenti con i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in generale;
- Svolgimento di procedure competitive ad evidenza pubblica indette dalla società
- gestione dei collegamenti ad internet;

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, delle unità organizzative interessate e dei reati ipotizzabili, si rinvia al documento del Modello denominato "Prospetto rischi 231".

4.3. Principi generali di comportamento

Vengono riportati di seguito i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale al fine di prevenire il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

È fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società nonché l'accesso a piattaforme e servizi informatici altrui, pubblici o privati, che contengono principi e regole cui attenersi. E' necessario rispettare inoltre quanto disciplinato nel documento denominato "Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi informatici e per il trattamento dei dati personali".

Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza informativa Porto Immobiliare ha affidato uno specifico incarico ad professionista, con i seguenti obiettivi:

- visionare lo stato di adeguamento dell'organizzazione alle procedure definite dal Sistema Gestione Protezione Dati Personali;
- fornire supporto e consulenza nella revisione annuale della documentazione.

È fatto espresso divieto di:

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi dei clienti, di terzi o della Pubblica Amministrazione o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento;

- di intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico altrui nei casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato dal cliente, dalla controparte o dal terzo, o con modalità diverse da quelle consentite dal titolare del sistema;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- danneggiare o alterare o falsificare informazioni, dati e programmi informatici altrui;
- danneggiare o alterare o falsificare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

4.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Segnalazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi • Danneggiamento o falsificazione di informazioni, dati e programmi informatici di soggetti terzi o presenti in sistemi informatici altrui • Altri comportamenti in grado di configurare uno dei delitti informatici di cui all'art- 24-bis D. Lgs. 231/2001 	Semestrale	Organo Amministrativo Segreteria Amministrativa

5. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

5.1. I reati

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-*octies*, D. Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

5.2. Attività sensibili

Nella valutazione dei rischi di commissione del reato di autoriciclaggio, occorre tener conto del fatto che la commissione dello stesso necessita di due distinti elementi:

- a. la commissione di (o concorso in) un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, beni o altre utilità);
- b. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista:
 - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
 - in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa.

Per l'analisi dei rischi si è proceduto all'identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per la Società, sulla base del settore di appartenenza e delle modalità organizzative e operative attraverso cui l'Ente persegue i propri obiettivi. A tal proposito, si evidenzia che l'elenco dei delitti non colposi attraverso i quali un'azienda potrebbe generare delle provviste illecite è particolarmente ampio. Alcuni di questi delitti coincidono con quelli analizzati nelle altre parti del Modello 231 e, pertanto, costituiscono già aree sensibili ai fini del reato di autoriciclaggio le attività a rischio riportate nelle altre parti speciali del presente documento. Conseguentemente i protocolli previsti nel presente Modello devono essere considerati anche quali componenti del sistema di controllo preventivo adottato dall'azienda al fine di ridurre la probabilità di accadimento del reato di autoriciclaggio. Si indicano nel seguito le attività sensibili in relazione alla commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- Gestione acquisti di beni e forniture strumentali per l'azienda;
- gestione immobili mediante locazione a terzi;
- gestione affidamento di lavori, beni e servizi;
- gestione pagamenti;
- gestione incassi;
- gestione finanziaria;
- fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette;
- archiviazione documenti contabili;
- compensazione d'imposta;
- gestione delle alienazioni di beni.

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate, i reati ipotizzabili, le valutazioni dei rischi sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "*Prospetto rischi 231*".

5.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, appaltatori e *partner* commerciali/finanziari;
- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per eventuali pagamenti per contanti, ove ammessi, ecc.).

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con Porto Immobiliare, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- 3) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- 4) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- 5) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- 6) espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

Nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui, utilizzando la normale diligenza professionale, sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui, utilizzando la normale diligenza professionale, sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con particolare riferimento alle attività con valenza diretta ai fini tributari la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

- si custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Per la mitigazione dei rischi relativi ai reati in esame devono inoltre essere applicati i seguenti protocolli:

- protocollo "Acquisti" e "Gestione dei pagamenti";
- protocollo "Consulenze e collaborazioni esterne";

contenuti nel documento "Protocolli gestionali", a cui si rinvia.

5.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Anomalie riscontrate nelle controparti con cui l'azienda intrattiene rapporti che possono ravvisare rischi in relazione ai reati in oggetto	Trimestrale	- Organo Amministrativo - Segreteria Amministrativa
2 Vendite e acquisti di beni di valore	Semestrale	- Organo Amministrativo
3 Movimenti finanziari e fatture attive e passive	Semestrale	- Organo Amministrativo - Segreteria Amministrativa

6. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

6.1. I reati

L'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 prevede il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-*bis* c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

6.2. Attività sensibili

Attraverso l'attività di risk assessment condotta le attività sensibili individuate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 sono quelle attinenti ai rapporti con l'autorità giudiziaria.

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate e i reati ipotizzabili si rinvia al documento del Modello denominato "*Prospetto rischi 231*".

6.3 Principi generali di comportamento

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, la seguente parte speciale prevede che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- che tutti i destinatari del Modello provvedano a fornire in modo chiaro, veritiero e corretto tutte le informazioni richieste all'Autorità giudiziaria nei procedimenti che coinvolgono la Società o suoi esponenti aziendali per attività svolte nell'ambito del loro incarico;
- l'Organismo di Vigilanza venga informato dall'Organo Amministrativo di eventuali procedimenti penali su reati compresi nel D. Lgs. 231/2001 nei confronti di eventuali dipendenti, membri degli Organi sociali e collaboratori esterni, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

È fatto divieto di indurre un dipendente, collaboratore o altro soggetto aziendale e in generale chiunque altro a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche se da tale comportamento potrebbe derivare un (apparente ma, di fatto, inesistente per le responsabilità conseguenti) vantaggio (illecito) per la Società.

6.4 Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Eventuali dipendenti, esponenti aziendali e collaboratori esterni chiamati a rendere dichiarazioni scritte o verbali all'autorità giudiziaria per fatti attinenti alla società	Trimestrale	Organo Amministrativo

7. Reati di razzismo e xenofobia

7.1 I reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 7, comma 1, lett. c) del D.lgs. 21/2018 ha tuttavia abrogato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sostituendolo con le disposizioni di cui all'art. 604-bis c.p.

Per un dettaglio del reato sopra citato e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

7.2 Attività sensibili

Considerate le attività svolte dalla Società, la probabilità di accadimento dei suddetti illeciti è considerata remota poiché, allo stato attuale, appare alquanto improbabile che gli Amministratori e il personale della Società compiano attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio, seppur remota, risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 604-bis c.c.;
- la locazione dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta essere assai remoto.

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate e i reati ipotizzabili si rinvia al documento del Modello denominato "*Prospetto rischi 231*".

7.3 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;

- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Relativamente alla gestione delle sponsorizzazioni si rinvia, per le disposizioni specifiche da rispettare, al protocollo gestionale “Omaggi e spese di rappresentanza.”

7.4 Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Casistiche di erogazione di sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti che hanno posto problematiche che potrebbero comportare il rischio di compimento di reati di razzismo e xenofobia	Trimestrale	Organo Amministrativo
2. Nuovi contratti di locazione stipulati	Semestrale	Organo Amministrativo

8. Delitti contro l'industria e il commercio

8.1. I reati

I delitti contro l'industria e il commercio includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello 231 denominato “Tabella reati 231”.

8.2. Attività sensibili

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con i clienti;

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate e i reati ipotizzabili si rinvia al documento del Modello denominato "Prospetto rischi 231".

8.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti gli esponenti e gli eventuali dipendenti di Porto Immobiliare sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

1. rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede e completezza informativa;
2. rispettare le disposizioni previste nei protocolli "Acquisti" e "Gestione dei pagamenti";

Inoltre, è fatto divieto di:

1. adottare comportamenti in contrasto con i contenuti del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società, nonché con la normativa vigente in materia di promozione e tutela della concorrenza in vigore;
2. trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
3. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
4. porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei partner e dei clienti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere in modo illecito risultati cagionando danni agli stessi;

8.4 Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Stato dei contratti di locazione in essere e dei rapporti con i conduttori	Semestrale	- Organo Amministrativo

9. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

9.1 I reati

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel decreto 231 l'art. 25-*quater*.

Si indicano nel seguito i reati presupposto di cui all'art. 25-*quater*:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. 342/1976);
- sanzioni (art. 3, L. 442/1989);
- pentimento operoso (art. 5, D.lgs. 625/1979);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2.

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello 231 denominato "Tabella reati 231".

9.2. Attività sensibili

In merito ai reati sopra indicati e alle attività svolte dalla Società rilevano in particolare gli illeciti attinenti alla promozione di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

In tal senso, si riportano nel seguito le attività aziendali per le quali è presente un rischio relativo al compimento di tali reati presupposto:

- rapporti con fornitori, appaltatori e consulenti;
- gestione dei flussi finanziari in uscita;
- gestione dei rapporti con i clienti.

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate e i reati ipotizzabili si rinvia al documento del Modello denominato "Prospetto rischi 231".

9.3. Principi generali di comportamento

Agli esponenti aziendali, agli eventuali dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-quater del Decreto);
2. utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini terroristici di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;

5. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
6. effettuare prestazioni in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
7. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Si indicano qui di seguito i principi di comportamento che devono essere rispettati dagli esponenti aziendali nonché dagli eventuali dipendenti e dai collaboratori esterni:

- a. devono essere rispettate le disposizioni operative previste nei protocolli del presente Modello “Acquisti”, “Gestione dei pagamenti”, “Consulenze e collaborazione esterne”, “Gestione dei rapporti con i clienti”;
- b. devono essere rispettate le disposizioni previste nella parte speciale di cui al presente Modello relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- c. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- d. nel caso in cui alla Società vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione deve essere sospesa e valutata preventivamente con il consulto dell’OdV;
- e. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, società fornitrici, appaltatori e collaboratori esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

9.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Nuovi contratti con fornitori, appaltatori e consulenti	Semestrale	Organo Amministrativo
2. Nuovi contratti di locazione	Semestrale	Organo Amministrativo
3. Operazioni e/o commesse che possono presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere	Semestrale	Organo Amministrativo

10. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

10.1. I reati

Il D.Lgs. 184/2021, recante l' *Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*, all'art. 3, prevede l'introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, del nuovo art. 25-octies.1, rubricato *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

Il catalogo dei reati presupposto viene quindi esteso ai seguenti reati:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Quest'ultimo reato risulta rilevante non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche *"nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*.

Inoltre, a seguito della novella legislativa L. n. 137/2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"* è stata introdotta la fattispecie criminosa di cui all'art. 512-bis c.p. *"Trasferimento fraudolento di valori"*.

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato *"Tabella reati 231"*.

10.2. Attività sensibili

In relazione al possibile compimento dei reati presupposto di cui al paragrafo precedente risultano sensibili le attività relative alla *"Gestione dei pagamenti"*, *"Gestione incassi"*, *"Gestione carte di*

credito e di pagamento”, “Gestione conti bancari e rapporti finanziari” e alle “Operazione di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari”.

Per un’analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate e i reati ipotizzabili si rinvia al documento del Modello denominato “Prospetto rischi 231”.

10.3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, la Società deve assicurare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- sono autorizzati a richiedere l’emissione di una carta di credito ovvero di una carta di pagamento gli Amministratori ed eventuali altri soggetti da questi espressamente delegati;
- la revoca, sospensione o limitazione dell’uso delle carte di credito e/o delle carte di pagamento nei confronti dei soggetti titolari è disposta con atto dell’Amministratore Unico e notificata alla società che fornisce il servizio di carta di credito;
- la carta di credito è uno strumento di pagamento strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare al quale è concessa in uso dalla società emittente. Non può essere ceduta a terzi in alcun caso. Il titolare non può utilizzare una carta di credito scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta;
- non è possibile effettuare prelievi di contante con le carte di credito e le carte di pagamento;
- le spese effettuate mediante le carte sono imputate ai capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse tipologie di spesa;
- il gestore della carta invia l’estratto conto alla Società e l’Amministratore Unico verifica la regolarità delle spese sostenute rispetto ai giustificativi di spesa precedentemente consegnati dal titolare;
- le spese non documentate effettuate senza le necessarie autorizzazioni o la parte di spesa eccedente i limiti previsti dalla normativa o dai regolamenti applicabili alle diverse tipologie di spesa saranno addebitate alla persona che ha sostenuto la spesa;
- il titolare della carta è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e l’utilizzo della stessa ed è personalmente responsabile. In caso di smarrimento o furto il titolare della carta è tenuto a darne immediata comunicazione alla società che gestisce il servizio e all’Amministratore Unico;

- tutti gli esponenti aziendali e consulenti e collaboratori esterni della società devono attenersi ai principi di comportamento, alle procedure aziendali e ai divieti stabiliti dal presente Modello in relazione ai reati informatici;
- le operazioni che comportino movimenti finanziari in entrata per la Società possono essere realizzate esclusivamente a seguito di specifica richiesta o autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico o di suo delegato (che abbia ricevuto delega scritta) rivolte a soggetti da costoro specificamente individuati e con le modalità da costoro indicate e devono confluire su conti intestati alla Società;
- le operazioni che comportino movimenti finanziari in entrata per la Società devono trovare giustificazione in un rapporto contrattuale in essere o in un diritto di altra natura documentato ed essere coerenti con gli stessi;
- le operazioni che comportino movimenti finanziari in uscita per la Società possono essere disposte esclusivamente dall'Amministratore Unico o da un suo delegato (che abbia ricevuto delega scritta), utilizzando postazioni di accesso alla rete informatica, programmi o altri dispositivi presenti presso la sede della Società o del delegato.

10.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Elenco delle carte di credito e di pagamento emesse, con indicazione del numero della carta, dell'intestatario, del limite di utilizzo mensile e del limite per singolo pagamento	Annuale	Organo Amministrativo
2. Smarrimento/furto di carte di credito ovvero di carte di pagamento	Trimestrale	Organo Amministrativo
3. Utilizzo di carte di credito e/o di pagamento da parte di soggetti non autorizzati	Trimestrale	Organo Amministrativo
4. Movimentazioni dei conti bancari della Società	Semestrale	Organo Amministrativo

11. Contrabbando

11.1. I reati

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/01, che include la commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e ss del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine.

Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

A seguito dell'analisi delle attività sensibili si è giunti ad identificare quali ipotesi delittuose applicabili a Porto Immobiliare, le seguenti di seguito riportate:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Tabella reati 231".

11.2. Attività sensibili

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nelle occasioni, in realtà molto remote e improbabili, di acquisti di prodotti d'importazione di ingente quantità o valore che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine, nonché della locazione di immobili a soggetti che ne facciano utilizzo come base logistica per attività di contrabbando.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 come segue:

- gestione degli acquisti di prodotti di ingente quantità o valore;
- gestione degli immobili mediante contratti di locazione.

Per un'analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate, i reati ipotizzabili, e le valutazioni dei rischi sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Prospetto rischi 231".

11.3. Principi generali di comportamento

La Società, nella gestione delle attività sopra indicate, deve rispettare i seguenti comportamenti:

- elaborazione di una anagrafica dei fornitori e degli spedizionieri (dei quali Porto Immobiliare si avvalga eventualmente per l'importazione di prodotti), costantemente aggiornata;
- formalizzare tutti i rapporti di acquisto (ad es. tramite la stipula di un contratto, ordine di acquisto etc.);
- verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- verifica preliminare circa la sottoposizione dei prodotti importati ai diritti di confine;
- acquisire la documentazione doganale necessaria;
- verifica sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- verifica sull'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- verifica circa la correttezza delle fatture ricevute dai venditori rispetto ai prodotti acquistati, nonché rispetto alle condizioni stabilite;
- gli immobili di Porto Immobiliare potranno essere concessi in locazione a terzi solo dopo idonee verifiche circa l'attività svolta dall'aspirante conduttore, il possesso di tutte le autorizzazioni e prescrizioni amministrative stabilite dalla legge e l'assenza di condanne e carichi penali pendenti dei suoi amministratori per i reati previsti dall'art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001 e per quelli di criminalità organizzata.

La Società si impegna ad applicare le regole di condotta e i protocolli previsti nel presente Modello in relazione ai reati tributari e ai reati di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio e delitti di criminalità organizzata.

11.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. acquisti di prodotti di valore o di ingente quantità	Trimestrale	- Organo Amministrativo
1. Anomalie riscontrate nei pagamenti dei dazi ed altri diritti doganali	Trimestrale	- Organo Amministrativo

12. Delitti contro il patrimonio culturale

12.1. I reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti contro il patrimonio culturale, richiamati dalle disposizioni degli articoli 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Si riportano nel seguito i reati previsti dai due articoli sopra citati.

Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25- octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato “Tabella reati 231”.

12.2. Attività sensibili

I reati che risultano concretamente applicabili alla Società sono quelli di “*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*”, “*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*”, “*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*” e “*Contraffazione di opere d'arte*”.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del D. Lgs. 231/2001 come segue:

- Vendita o cessione dei quadri della Società;
- Interventi edilizi sugli immobili della Società.

Per un’analisi di dettaglio delle attività sensibili, le unità organizzative interessate, i reati ipotizzabili e le valutazioni dei rischi sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato “Prospetto rischi 231”.

12.3. Principi generali di comportamento

La Società, nella gestione delle attività sopra indicate, deve rispettare i seguenti comportamenti:

- nell’ipotesi in cui intenda vendere o cedere o esportare i quadri dei quali è proprietaria, dovrà prima farne verificare l’autenticità e accertarsi se gli stessi siano qualificabili come “beni culturali” ai sensi della normativa vigente e, in caso affermativo, procurarsi le prescritte autorizzazioni o licenze, seguire le procedure imposte dalla legge ed effettuare le denunce dovute;
- nella fase di progettazione di lavori all’interno di aree di potenziale interesse archeologico, culturale o paesaggistico è necessario effettuare una verifica preventiva al fine di valutare se l’intervento possa coinvolgere appunto beni culturali o caratterizzati da vincoli paesaggistici ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 ed smi);
- nel caso in cui dalla valutazione preventiva di cui al punto precedente dovesse emergere il coinvolgimento di beni culturali o paesaggistici è necessario richiedere preventivamente

l'autorizzazione all'intervento alla Soprintendenza seguendo l'iter previsto dalla normativa vigente (art. 21 e segg. del D.Lgs. 42/2004);

- nei contratti sottoscritti con appaltatori per realizzare lavori in zone soggette a vincoli paesaggistici e/o culturali devono essere previste le clausole che vincolino la controparte al rispetto dei principi di comportamento di cui al Codice etico e al Modello 231 adottato dalla Società, nonché alle disposizioni richieste dalla Soprintendenza;
- nella fase di esecuzione dell'intervento è fatto obbligo di verificare che gli appaltatori eseguano i lavori in conformità con il progetto che è stato autorizzato dalla Soprintendenza e che siano rispettate tutte le disposizioni richieste da quest'ultima;
- nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dell'intervento si riscontri la non conformità delle lavorazioni eseguite rispetto al progetto, sono intraprese le azioni necessarie nei confronti degli appaltatori (es. contestazioni formali) per rimuovere le non conformità, fino ad arrivare nei casi più gravi alla risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui nel corso degli interventi vengano rinvenuti dei reperti archeologici (c.d. sorprese archeologiche) è prevista l'immediata sospensione dei lavori da parte della Società e l'attivazione dell'iter previsto dalla normativa vigente in tema di interventi sui beni culturali;
- è vietato qualsiasi intervento su beni culturali o a vincolo paesaggistico in mancanza delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza;
- è vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di personale della Soprintendenza o soggetti esterni (es. archeologo incaricato) sull'intervento che è stato autorizzato sui beni culturali o paesaggistici.

12.4. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Vendita o esportazione di un quadro della Società	Prima dell'evento	Organo Amministrativo
2. Esecuzione di interventi in zone sottoposte a vincoli paesaggistici e/o culturali	Trimestrale	Organo Amministrativo